

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI E DEL MATERIALE DI ARCHIVIO DEGLI UFFICI DI MEDICINA SCOLASTICA.

# Art. 1

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di sistemazione e ricollocazione degli arredi e del materiale di archivio presente negli Uffici di Medicina Scolastica di cui agli elenchi redatti dall’Ufficio Inventario aziendale e consultabili presso l’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi – Centro Direzionale “ Il Granaio”, Scala B, piano 3°.

**Art. 2**

La ditta appaltatrice, a seguito di sopralluogo, darà atto di essere a perfetta conoscenza della quantità di beni mobili e della documentazione da trasferire.

Conseguentemente nessuna obiezione l’appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del trasferimento della documentazione sopraddetta, degli arredi e di ogni altro bene mobile in dotazione agli Uffici, presso la nuova sede.

**Art. 3**

Il servizio oggetto del presente appalto riguarda:

1. Presa in carico iniziale del materiale - Prelievo, imballo e trasporto dei fascicoli e delle pratiche dalla Sede di attuale ubicazione ai locali individuati nel bando. Il materiale ed il servizio necessario per la presa in carico saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

I fascicoli saranno inscatolati secondo l’attuale classificazione; su ogni scatola sarà riportato un modulo a dettaglio con gli identificativi dei fascicoli contenuti.

2. Deposito. Collocazione a scaffale del materiale ritirato o altre soluzioni tecniche.

3. Presa in carico, imballo e trasporto degli arredi e delle apparecchiature tecnico-economali ed informatiche dalla sede di attuale ubicazione presso i nuovi locali, alla specifica destinazione, che sarà indicata dal referente di ogni Ufficio interessato; successiva sistemazione di quanto trasportato negli spazi di destinazione.

**Art. 4**

Il trasferimento dovrà svolgersi in base al calendario che sarà predisposto dal Direttore dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio e, comunque, entro il tempo massimo di giorni 5 (cinque) decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del servizio che verrà inoltrata dal competente Ufficio.

# Art. 5

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli obblighi e le condizioni previste dal presente capitolato. L’appaltatore dovrà impegnarsi ad effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del titolare dell’impresa o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si riserva di controllare l’espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune. All’uopo per ogni Ufficio che dovrà trasferirsi verrà nominato un referente il cui nominativo sarà comunicato alla Ditta aggiudicataria.

**Art. 6**

Saranno a carico della Ditta appaltatrice, oltre alle spese per il personale utilizzato, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli utensili ed i materiali occorrenti per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, nonché gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio appaltato.

L’Azienda si riserva la facoltà di proibire l’uso di macchinari che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi alle persone, agli immobili, agli arredi.

**Art. 7**

L’appaltatore dovrà obbligarsi:

• all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale;

• a corrispondere, al personale alle proprie dipendenze, la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali - con esclusione di quelli aziendali - stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi.

La ditta appaltatrice dovrà impegnarsi ad esibire a richiesta dell’Azienda la documentazione autentica attestante l’osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

All’Azienda spetta comunque la facoltà di effettuare opportuni accertamenti presso il competente Ispettorato del Lavoro.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l’Azienda potrà operare in sede di pagamento delle fatture una trattenuta cautelativa pari al 35% dell’importo di esse e ciò sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l’avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall’Azienda per le somme come sopra trattenute.

In caso di reiterata inadempienza nella materia di cui ai punti precedenti, l’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare l’affidamento del servizio per colpa dell’appaltatore.

**Art. 8**

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi all'osservanza delle norme che garantiscono la sicurezza delle persone addette al servizio. Qualsiasi danno arrecato a persone o cose durante l’esecuzione dei lavori o per cause ad essi inerenti dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla impresa appaltatrice.

A tal fine l’appaltatore dovrà obbligarsi alla stipulazione di apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione, di gradimento dell'Azienda , che copra i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o a persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilioneemezzovirgolazerozero).

**Art. 9**

L’Azienda corrisponderà in via posticipata, dietro presentazione di regolare fattura in originale, il compenso dovuto alla Ditta aggiudicataria, quale risultante dall’atto di aggiudicazione comprensivo di ogni onere connesso. L’I.V.A. verrà calcolata dall’appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’Azienda in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 10**

L’appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza agli obblighi assunti per l’espletamento del servizio di trasloco, diversa da quella descritta all’art. 7 - che fosse riscontrata e contestata, ad una penale variabile dall’l% (uno per cento) al 5% (cinque per cento) dell’importo di aggiudicazione.

La misura della penale nei limiti delle percentuali suddette sarà stabilita insindacabilmente dall’Azienda in relazione alla entità delle infrazioni rilevate ed alla loro frequenza.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni o gravame.

**Art. 11**

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’appaltatore, l’Azienda, oltre all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, provvederà, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione, in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente l’importo di aggiudicazione, salva ogni altra ragione od azione.

**Art. 12**

E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del servizio oggetto del presente appalto, sotto pena di revoca dell’affidamento, e, salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall’Azienda e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Timbro e firma per accettazione